

SENATO DEL REGNO

Sessione 1870-71

Progetto di Legge presentato nella tornata del 27 Dicembre 1870
dal Ministro dell'Interno (Lancetta)

OGGETTO

Disposizioni relative al trasferimento della
sede del Governo a Roma

Commissarii nominati dagli Uffici per l'esame de medesim

Ufficio 1°	Sen. "	Pallavicini F. "
2°	"	Menabrea
3°	"	Arese
4°	"	Amari prof. "
5°	"	Scialoja

Relatore Sen. " Scialoja

Adottato nella tornata del 27 Gennaio 1871.

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1870-71

PROGETTO DI LEGGE

approvato nella seduta del 23 Dicembre 1870

OGGETTO

Disposizioni pel trasferimento della sede del Governo a Roma

Art. 1°:

La Città di Roma è la Capitale del Regno.

Art. 2°:

La sede del Governo vi sarà stabilita non più tardi del 30 Giugno 1871.

Art. 3°:

Per le spese del trasferimento è stanziata in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici dell'anno 1871 ed anni successivi, secondo che verrà determinato per Decreto Reale, la somma di lire 17,000,000, colla denominazione: Trasporto della Capitale.

Art. 4°:

Al Governo è data facoltà per un biennio dalla data della pubblicazione della presente legge di espropriare con Decreto Reale, per causa di pubblica utilità, gli edifici appartenenti a corpi morali esistenti in Roma che sieno necessari al trasporto della Capitale.

In favore dei detti corpi morali sarà in corrispettivo iscritta tanta rendita nominativa cinque per cento pari al reddito netto attribuito all'edificio espropriato.

Art. 5°:

A tutto il 1871 è fatta facoltà al Governo di fare i lavori necessari

al trasporto della Capitale anche ad economia ed a partiti privati,
prescindendo ove sia veramente indispensabile, Dal voto preventi-
vo Del Consiglio Di Stato.

Art. 6°.

I Ministri Dell'Interno, Delle Finanze e Dei Lavori Pubblici
sono incaricati della esecuzione della presente legge.

Il Presidente

G. Biancheri

Archivio storico del Senato della Repubblica

SENATO DEL REGNO

Sessione Parlamentare del 1870-71.

Processo Verbale

Membri dell' Ufficio o Commissione interventuti	Addì 29. Dicembre 1870.
Cassanese Arise Munster Arzani Suardig	<p>L⁽¹⁾ Ufficio Centrale per la legge⁽²⁾ per disposizioni relative al trasferimento della sede del Governo a Roma (N. 23.) riunita alle ore 1. pomeriggio di quest'oggi nelle persone dei controdesscritti signori Senatori⁽³⁾ ed esaminate convocata L'Ufficio Centrale, come Ufficio d' un solo membro, nella sua sede di riunione, un' appiacciata all' art. 2 si procedette⁽⁴⁾ alla nomina del relatore nella persona del Senatore Suardig</p>
IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Suardig	Pellavicani

(1) Ufficio Centrale o Commissione.

(2) Oggetto della legge.

(3) Se intervenuti Ministri, R. Commissari od altri Membri estranei all' Ufficio o Commissione.

(4) Deliberazione presa.



MINISTERO DELLE FINANZE

CAPITOLINO

Je. 8 Genne 71

M. M. P. J. e

Il p. Ministro della Giustizia
 continua a conferire col
 Ministro Austriaco per
 affari urgenti non potrebbe
 fino a Domenica intervenire
 alla seduta della Camera
 del Senato, di cui è uomo
 non per il p. del 4 conte.
 Per Domenica egli si
 a disposizione del p. della
 Camera e lascia alla med.
 di fissare l'ora.

3

Suo devoto
 G. B. P. J. e
 Seg. part. del Min. Gi. e

Firenze 6 '70

Mr. Cavour

Ho scritto al Circondotore Scialoja
per sapere se stante il ritardo
frapposto all'intervento di Ministri
alle sedute dell'ufficio centrale, egli
vorrebbe che si procedesse alla riunione
in detto ufficio per un giorno della
settimana per aver non pochi buoni
risultati. Ad ogni modo, per
che tutto non sia di spalla a che
la convocazione abbia luogo per
domani a qualunque ora
Due p. Mr. già credo che torrà
opportuno di telegrafare al Minap

11

Firenze 5 Gennaio 1831

M^{re}
G^{ra} L. Cavaliere

Perchè S. E. il Ministro dell'Interno
travolte affatto da Firenze, credo
che converga convalidare l'ufficio
centrale col solo intervento del
Ministero della Finanza onde
non ritardare la compesazione
della ragione sul trasferimento
della Capitale.

Mi creda tutto mio fedelissimo
servitore

G^{ra} M^{re} S. E.

G. M. S. M. S.

Il sottoscritto senza opportunità
che siano convocati i Ministri
dell'Interno e delle Finanze alla
reunione dell'ufficio centrale per
il trasferimento della Capitale

A. M. Guastalea

Firenze - Gennaio 1891

Firenze 6 '71

Collega Compunio

Le ricordo la già unita lettera
dalla quale Ella rileverà che
per questa settimana è impossibile
d'ottenere l'intervento di qualche
Ministro nel seno dell'ufficio
centrale per la legge del
trasferimento della Capitale —
Si spera dunque in partenza settimana
ventura intendendo però che io debbo
prendere parte ai lavori dell'ufficio
centrale per la legge di ordinamento dell'Esercito,
per cui è un riserva di concertazione

le ore in modo che vi sia tempo
a tutte. —

fu fonte prodotta i testi di alta
considerazione del suo ufficio
Busto e Collega H. M. M. M. M.

Archivio storico del Senato della Repubblica

SENATO DEL REGNO

Sessione Parlamentare del 18⁷⁰-71

Processo Verbale

Membri dell' Ufficio o Commissione interventi	Addì 8 Gennaio 1871
Membri Interventi	<p>L' ⁽¹⁾ Ufficio Centrale per la legge ⁽²⁾ per disposizioni relative al trasferi- mento della sede del Governo a Roma (N. 23) riunito alle ore 2³⁰ di quest'oggi nelle persone dei controdescritti signori Senatori ⁽³⁾, con l'intervento de- gli on. ministri del Senato della Finanza procedette ⁽⁴⁾ allo esame del progetto di leg- ge, e per unanime voto di approvazione formata a unanimità.</p>
IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
<i>Scalabrini</i>	<i>L. M. Scialoja</i>

(1) Ufficio Centrale o Commissione.
(2) Oggetto della legge.
(3) Se intervenuti Ministri, R. Commissari od altri Membri estranei all' Ufficio o Commissione.
(4) Deliberazione presa.

SENATO DEL REGNO

Sessione Parlamentare del 18^{to} 71.

Processo Verbale

Membri dell' Ufficio o Commissione interventuti	Addì 16. Gennaio 1871.
Crosi Anni: Marchese prof. Sciàloja Mancobrea 7 7 7 7 7 7	<p>L⁽¹⁾ Ufficio Centrale per la legge⁽²⁾ per disposizioni relative al trasferimen- to della sede del Governo a Roma (N. 23.) riunita alle ore 11. spom di quest'oggi nelle persone dei controdescritti signori Senatori⁽³⁾ procedette⁽⁴⁾ all' esame della legge sul trasferimento della Capitale e si discusse le lettere del ministro deputato in proposito dal Senatore Sciàloja</p> <p>IL PRESIDENTE <i>A. Mancobrea</i></p> <p>IL SEGRETARIO</p>

(1) Ufficio Centrale o Commissione.
(2) Oggetto della legge.
(3) Se intervenuti Ministri, R. Commissari od altri Membri estranei all' Ufficio o Commissione.
(4) Deliberazione presa.

SENATO DEL REGNO

Relazione dell'Ufficio Centrale composto dei Senatori PALLAVICINI FRANCESCO, MENABREA, ARESE, AMARI prof. e SCIALOJA sul progetto di legge per disposizioni relative al trasferimento della sede del Governo a Roma.

Signori Senatori,

Il vostro Ufficio Centrale vi propone senz'altro l'accettazione del primo articolo del progetto di legge che dice: « *La città di Roma è la capitale del Regno* »; perchè ritiene questa dichiarazione legislativa essere consentanea a quelle che il Parlamento in altre occasioni ha fatte e ripetute per rispondere al desiderio, ch'esso giudicava comune al massimo numero degl'italiani, e perchè nella presente condizione degli animi essa è utile per porre termine a quella specie d'incertezza e di precarietà, che finora hanno nociuto non poco all'assetto del nuovo Stato ed all'incremento della pubblica attività; la quale non prende un avviamento deciso e risoluto, se non quando riposa sulla sicurezza e sulla stabilità degli ordini interni.

Certamente questa città di Firenze dove il risorgimento della civiltà moderna gettò tanto splendida luce, madre della lingua nostra, ammirata dal mondo civile e cara all'Italia per l'onore che le hanno fatto i suoi figli più insigni, e i prodigiosi monumenti dell'ingegno e dell'arte loro; ha dato prove solenni di avere oltre degli altri pregi a tutto il mondo noti, anche quelli che solo pareva negarle la storia dei suoi bei tempi, vale a dire, il religioso rispetto delle leggi, la pacifica tolleranza delle opinioni e l'ordinata resistenza alle torbide agitazioni di parte.

Se Roma non fosse stata l'idolo che per eccellenza han vagheggiato le menti, anche a traverso alla barbarie ed alla servitù che la sua corruzione lasciò diffondere, Firenze poco men centrale di Roma, non sarebbe, nella gara affettuosa delle altre illustri sorelle, rimasta seconda a lei alcuna per essere degna sede del Governo d'Italia.

Il primato fra le città come fra gli uomini è in gran parte opinativo. Esso è più sentito che ragionato; e cento furono le cagioni che tennero vivo negli animi il culto di Roma ed alta l'ammirazione per la sua grandezza e per la sua potenza, non sempre benefiche, ma pur sempre o gloriose o preponderanti nello svolgimento della storia. Il fatto sta che il concetto di Roma, capo d'Italia, fu quasi una spontanea trasformazione di quello più antico, *Roma caput mundi*: ed ottenne tanto favore nel sentimento dell'universale che dai primi tempi dell'unione d'Italia fin oggi tutti gli uomini politici, che hanno voluto andare a verso di quel sentimento, hanno presentato alle moltitudini il gran problema che sorgeva dalla opposizione tra la unità e la indipendenza dell'Italia da una parte e la esistenza del potere temporale del Papa dall'altra, sotto l'aspetto non sempre esatto, e per lo meno sempre incompleto d'una ricerca contrariata della capitale del Regno.

Qualunque sia il giudizio che voglia farsi di questo fatto e di questo procedere; non può negarsi che essi furono effetto e nel tempo stesso alimento di una opinione, la quale oggidì sarebbe troppo tardi discutere, ed alla quale è mestieri ubbidire: perchè i sentimenti e le opinioni in queste materie valgono quanto la realtà delle cose. E se ne mancassero altre prove, basterebbe per cento quella data dalla popolazione medesima di questa esemplare città, allorchè facendo traboccare il sentimento dell'animo suo, proclamò Roma Capitale, non ostante il grave danno materiale che a lei tornò dall'obbietto stesso delle sue festeggianti acclamazioni.

I.

Roma dunque sarà Capitale d'Italia, per elezione degli Italiani. Ma che il potere temporale cadesse, era invece una necessità, all'avveramento della quale occorreva soltanto la efficace opportunità: e quando Voi, accettando il Plebiscito romano, concorreste a sancire la caduta di quel potere, faceste un atto politico di conservazione dello Stato italiano e delle sue libertà.

Quando la sede del Governo sarà in Roma, potrà il maggior numero stimare che l'Italia abbia oramai un centro d'amministrazione in luogo da esso giudicato più acconcio sotto il rispetto topografico e sotto il rispetto politico e morale: nulla di meno il minor numero potrà avere una opinione diversa, senza negar per questo le nostre libertà, la nostra unità e la nostra indipendenza.

Ma il potere temporale era invece diventato oggimai la confisca di due imprescrittibili diritti, non avvertiti per lo innanzi, perchè sorti dal seno della civiltà odierna; intendo parlare del diritto che avevano i romani di essere governati nei modi consentiti dal tempo, e di quello che era comune ad essi e a tutte le altre popolazioni italiane, del diritto, cioè, di compiere con l'unità dello Stato l'unità della Nazione, e di non avere tra noi chi potesse chiamare lo straniero nel seno dell'Italia col pretesto che la terra dove regnava il Pontefice era terra di tutti.

Questo contrasto tra il giure pubblico nazionale, il quale oramai è il portato necessario della civiltà presente, ed il potere temporale del Papa, aveva posto dinanzi alla coscienza dell'umanità la logica alternativa della esistenza dell'uno o della continuazione dell'altro.

Sgomentati di questa alternativa, molti tra' cattolici ed alcuni degli uomini politici di altra religione, fautori della libertà dei culti, e difensori del Papato, come gran centro di autorità religiosa, credendo che il potere temporale fosse necessario per assicurare la indipendenza al capo della religione cattolica, e non osando negare la santità dell'umano progresso, che è tanta parte del divino pensiero, si sforzarono di sostenere che Roma e l'Italia dovevano far sacrificio dei loro diritti imprescrittibili al bene della cattolicità.

L'insufficienza e l'irragionevolezza di questa pretesione fu chiarita da quel potere medesimo a cui l'impero di questo mondo aveva fatto smarrire i suoi primitivi precetti. Il *Sillabo* fece intendere che, senza negare i principii essenziali dell'odierna civiltà, Roma non poteva ragionevolmente essere svelta dall'Italia e mantenuta soggetta al Papa.

I più illuminati fra' credenti, si consolavano di questo antagonismo, distinguendo il *Sillabo* dalle verità della fede: quando a strappar loro codesta consolazione, ed a sconvolgere stranamente le loro coscienze, sopraggiunse la pretesione d'imporre una credenza,

alla quale costantemente ripugnò la Chiesa, ne' tempi della più robusta fede e della più ardente pietà.

La Provvidenza volle così mettere in chiaro che la volontà di conservare il potere temporale, spingendo il Capo della Chiesa a negare la civiltà moderna e ad imporre codesta negazione ai credenti, era diventata occasione di grave danno al potere spirituale.

Il pericolo d'uno scisma, se il potere temporale continuasse, cominciò a scuotere anche la persuasione di coloro che antepongono il bene della Chiesa ai progressi della civiltà umana, quando sospettano che l'uno possa essere in opposizione con l'altra.

Oltre di che l'urto inevitabile tra il potere temporale ed il duplice diritto de' Romani e dell'Italia, rendendo necessario che il Pontefice si appoggiasse a mercenari accattati all'estero o ad eserciti stranieri, non continuava più ad essere uno strumento d'indipendenza ed era invece diventato un pericolo per la pace e per la tranquillità di Europa; e quel che più monta, un'occasione condannevole di guerra, la quale avrebbe potuto impegnare nazioni civili a disputare vergognosamente all'Italia l'esercizio dei diritti che esse medesime invocano per loro.

Per tutti questi rispetti la caduta del potere temporale era già preparata nella opinione universale; o per lo meno si era già insinuato nell'animo dei credenti estranei a fini o combinazioni politiche, il germe d'un sentimento favorevole o per lo meno quello di un presentimento sufficiente a disporre gli spiriti ad una provvidenziale rassegnazione.

Questo fatto morale e non la breccia di Porta Pia rendette possibile e legittimo e renderà durevole quello che è oramai uno de' più importanti avvenimenti della storia moderna.

Il trasferimento della Capitale dipende da questo grande avvenimento: in quanto che l'uno non sarebbe possibile senza che l'altro non si fosse avverato: ma non è da credere che per sè medesimo e meno ancora nella opinione delle genti civili, quello fosse elemento sostanziale e necessario dello avveramento di questo.

II.

Non è punto estranea alla trattazione del nostro argomento codesta premessa, dalla quale scaturisce spontanea una conseguenza, ed è che nello effettuare il trasporto della sede del Governo a Roma, sia prudente accorgimento, anzi obbligo stringente, quello di evitare qualunque occasione, la quale possa diminnirci

il favore della opinione disinteressata dei cattolici, tra i quali sono in gran numero i nostri concittadini. Se questo favore avesse mai a vacillare, si renderebbe assai difficile il compimento e travagliosa la conservazione dell'opera già tanto avanzata.

E per vero, se la massima parte degl'Italiani che professano il cattolicesimo, ed il resto del mondo cattolico accettarono la caduta del potere temporale come un fatto che cominciava a nuocere alla religione e che era d'impaccio alla civiltà; non è da credere né che quest'accettazione fosse incondizionata nella loro intenzione ed applaudita anche nella ipotesi dello assoggettamento del potere spirituale, né che fosse ancora nella coscienza dell'universale scolpimento formulato il modo di ordinare l'esercizio del potere spirituale: di guisa che ognuno potesse scorgere come strettamente connessi fra loro lo svanire del potere temporale ed il sorgere di codesto nuovo modo pratico di rendere il Pontefice indipendente e libero nell'esercizio del suo potere spirituale.

Che ciò si abbia a fare, ognuno l'attende. Lo sentirono, così il Re, quando lo affermò in nome della nazione, a guisa di patto statutario dell'accettazione del Plebiscito, come le Camere legislative, quando vi aggiunsero il loro voto. Ma il modo in cui s'abbia a fare, è ancora poco ben definito. Né comincerà ad essere determinato e ad ispirare fiducia a' più, se non quando sarà sancita la legge che fu riservata dallo articolo 2° di quella che approvò l'accettazione del Plebiscito.

Non può addursi in dubbio che, se questa legge riservata avesse potuto esser discussa ed approvata contemporaneamente a quella del Plebiscito, sarebbesi dato un pegno più efficace alle coscienze timorate. Ma è pur vero, che malamente sarebbesi potuto lasciare in sospenso il compimento legale d'un'accettazione già fatta dal Principe e che non ammetteva lungo indugio. Né poteva sperarsi ragionevolmente che questo avesse ad essere breve, se si fosse voluto attendere la discussione e la votazione d'una legge, il cui soggetto è nuovo in gran parte ed arduo molto per le sue intrinseche difficoltà, ed anche un po' per colpa di certe preoccupazioni, le quali avevano finora tenute lontane le menti dal meditare sopra un argomento, che andò forse troppo per le bocche di tutti, ma che non pertanto fu appena da pochi sfiorato e da pochissimi studiato a fondo; intendo parlare della libertà delle Chiese, considerata come indispensabile

compimento della libertà di coscienza, e di quella dei culti.

Aggiungasi che se nell'ordine politico è vero, che sarebbe riuscita utile la contemporaneità delle due leggi, pure nell'ordine legislativo quella dell'accettazione del Plebiscito doveva necessariamente precedere. Nè può dirsi che il fatto politico della incorporazione delle provincie romane al Regno, e perciò dello spodestare del dominio temporale il Papa, sia rimasto un fatto isolato e sconnesso da quello dell'assicurazione generica e statutaria della nostra sua soggezione al potere civile, e della libertà sua nello esercizio del proprio potere, ch'è lo spirituale: perocchè quest'assicurazione, diventò legge contemporaneamente a quella accettazione.

Questo stato di cose però non soddisfa ancora nè le esigenze dello Stato nè quelle della Chiesa. Un diritto affermato in modo vago ed indefinito o è nullo o è troppo: e frequenti sono i conflitti a cui può dar luogo il suo esercizio, se non vengono schivati da una inalterabile prudenza, o tollerati da una instancabile pazienza, sulle quali non è da fare ragionevole fondamento. Il pericolo di gravi conflitti sarebbe grandissimo; anche quando non fossero in alcuno nè passione, nè interesse che spingessero a provocarli.

Il Governo si affrettò pertanto ad introdurre nel tempo stesso in Parlamento il disegno di legge, che è oramai noto sotto il nome di progetto per le guarantee al Sommo Pontefice, e quelli dell'accettazione del Plebiscito, e del trasferimento della Capitale. La Camera elettiva mentre da una parte approvava questi due progetti, perchè più spediti e più brevi a discutere, dall'altra senza mettervi tempo in mezzo, si applicava allo studio del terzo, ed è per imprendere la discussione.

Il vostro Ufficio Centrale è certo, ed il Senato del pari, che sarà fatto il possibile dal potere legislativo, nelle due Camere del Parlamento, per condurre a termine una legge organica di tanta importanza, e che è destinata ad evitare i pericoli sopra accennati, e rassicurare definitivamente la coscienza dei cattolici, il che giova certamente a farci raggiungere senza inciampi il compimento delle nostre sorti.

Ma il fatto sta che il Ministero, lasciando indietro, e nello stadio dello esame preliminare dinanzi all'altra Camera il disegno di codesta legge organica, presentava alla vostra approvazione quello del trasferimento

della sede del Governo; nel qual progetto di legge non è indicato alcun termine, durante il quale non possa questo trasferimento effettuarsi, ed è invece assegnato il 30 giugno come termine massimo ed improrogabile, oltre il quale non possa essere differito. In questo stato di cose il vostro Ufficio Centrale ha creduto esser debito suo esaminare, se è ragionevole e conveniente che questa proposizione del Governo venga dal voto del Senato posta in grado di diventare legge prima, e certo una buona pezza di tempo prima di quell'altra, che pure fu promessa con l'articolo secondo della legge la quale approva il Plebiscito.

Questo esame era tanto più doveroso per quanto dei cinque uffici del Senato, quattro opinarono che non sarebbe nè ragionevole nè conveniente che il Ministero o dovesse il 30 giugno trasferire la sede del Governo a Roma o potesse, volendo, farlo anche prima di quel giorno, troncando la discussione della legge riservata nell'accettare il Plebiscito, per quindi rinnovarla a tempo indefinito, e certo successivo al trasferimento.

I quattro commissari nominati da codesti quattro uffici dopo breve discussione si accordarono tra loro a proporvi d'impedire che ciò avvenga, non già col sospendere o col rinviare la discussione o l'approvazione del presente disegno di legge ad altro tempo, il che potrebbe avere degli inconvenienti politici ed amministrativi; ma solo introducendovi un temperamento, consistente in una clausola con la quale si prescrive che il trasferimento si effettui pure, se materialmente si può, innanzi che arrivi il 30 giugno, purchè però sia già diventata esecutiva nel Regno la legge riservata con l'articolo 2 dell'accettazione del Plebiscito: ed ove mai, per lontana ipotesi, la legge suddetta non fosse il 30 giugno già entrata in vigore, questo termine pel trasferimento s'intenda prorogato sino al giorno, al certo non lontano, in cui quella legge sarà diventata obbligatoria.

Il quinto commissario invece si oppone a questa proposta. Rimanendo nella opinione del suo ufficio che è pure la sua, egli crede più conveniente e più ragionevole che il trasferimento sia fatto nei termini che propone il Governo.

Aggiunge che egli opinò pure per l'immediata approvazione del Plebiscito, e non si ritrae dalla opinione che ebbe in quella occasione. Ma reputa che nel sistema da lui avversato, sarebbe stato più logico, sospendere l'accettazione del Plebiscito sino a che non

fosse fatta la legge organica di cui si è ragionato, di quel che non sia l'emendamento dalla maggioranza proposto.

Poichè Roma ci appartiene, e noi la governiamo di lontano, a lui sembra assai più agevole governarla di presenza: cioè stabilendovi la sede centrale del Governo, e i sommi poteri politici, sino a che non si faccia la legge che deve regolare i confini dell'azione di codesti poteri in ciò che concerne il Pontefice e la Chiesa cattolica.

Non furono neppure dimenticati nel seno dell'Ufficio Centrale gli argomenti nati da riguardi dovuti all'opinione pubblica ed a' vari poteri dello Stato, che desiderano vedere prontamente sancita la legge in disamina.

Il vostro Ufficio Centrale non ostante il gran conto che fa dell'avviso di un uomo eminente per ingegno e per dottrina qual è il Senatore dissidente, non può cedergli il campo: e dopo matura disamina non gli sono sembrate sufficienti le ragioni da lui addotte.

Quanto agli argomenti fondati su' riguardi verso altri poteri e sull'ossequio alla opinione generale, è da notare come questi presuppongano un caso in cui possa esservi offesa degli uni o dell'altra. Veramente non è sembrato al vostro ufficio che sia tale il presente.

Non è, perchè se si ammetterà, come dimostreremo che la nostra proposta è ispirata all'unico fine di rendere la legge più conveniente e più ragionevole, e di evitare imbarazzi e pericoli, ai quali altrimenti la sua esecuzione potrebbe esporre lo Stato; non si potrà affermare che da noi facendola o dal Senato accettandola, si venisse meno a quei riguardi dovuti ad alcuno dei poteri costituiti, i quali tutti vogliono ciò che è conveniente e ragionevole. E se taluno giudicherà non conveniente nè ragionevole la nostra proposta, potrà imputarci un errore di giudizio ma non una mancanza di riguardi.

Nè l'opinione universale può invocarsi in argomento sul quale non ha avuto l'opportunità di pronunciarsi. Non si scambi l'opinione favorevole al porre in Roma la Capitale con la opinione d'un trasferimento della sede del Governo fatto senza osservare gli accorgimenti necessari per effettuarlo con maggior facilità e con maggior sicurezza, e per evitare imbarazzi e pericoli.

Ma queste cose diciamo per soprappiù. Imperciocchè, quando gli argomenti a cui alludiamo furono espressi nell'Ufficio Centrale, la opinione della maggioranza aveva preso due indirizzi. Alcuni inclinavano alla sospensione della discussione del disegno di legge del trasferimento fino a che non fosse votato l'altro

riservato dall'articolo 2 della legge che approva il Plebiscito. Altri pensava che convenisse piuttosto approvare il disegno del trasferimento della Capitale a fine di rendere possibili le preparazioni occorrenti per effettuarlo, ed aggiungervi solamente la clausola di cui si è toccato più sopra.

Avendo la maggioranza accolta l'aggiunta, mancano d'obbietto gli argomenti sopra accennati.

Quanto poi al merito della nostra proposta, ed alle obiezioni fatte contro di essa; crediamo che sia tutt'una cosa giustificare quella e rispondere a queste.

Dicesi che sospendere l'accettazione del Plebiscito sino al tempo in cui sarà fatta la legge che si è riservata, sarebbe stato più logico che non sia qualunque breve ed eventuale ritardo del trasferimento della Capitale fino alla esecuzione di cotesta legge.

Se mal non ci avvisiamo però la necessità di prescrivere per legge i modi e le condizioni indispensabili ad assicurare l'indipendenza del potere spirituale e la libertà del suo esercizio, sorge dopo che è avvenuto lo spodestamento del Papa nell'ordine temporale.

Sicchè è parso al vostro Ufficio Centrale che la legge detta delle guarentigie rappresenti un secondo momento logico nello svolgimento di questa grande epopea della cessazione del potere temporale.

Era dall'altro canto impossibile che lo spodestare il Papa fosse un fatto distinto dallo impossessarci noi delle terre a lui tolte, quando un Plebiscito che riconosceva la prima parte di quel fatto, rendeva nel tempo stesso compiutamente legale la seconda, la quale era altresì, nel suo primo momento, legittimata dal principio d'una inscindibile rivendicazione de' diritti de' Romani e dell'Italia.

La sanzione legislativa del possesso di Roma era necessità urgente, ed era nel tempo stesso condizione indispensabile per poter quindi passare alla disamina del modo di regolare il nuovo stato in cui era posto il potere spirituale e le nuove condizioni del suo esercizio.

Quel che potevasi fare contemporaneamente all'accettazione del Plebiscito, fu fatto. Furono, cioè, poste le basi statutarie della legge riservata.

Utile certamente è che questa non si faccia troppo attendere: ma non può dirsi illogico che venga dopo dell'altra. Anzi affermo che, anche quando si fossero discusse insieme, non si sarebbe potuto procedere alla votazione della legge sulle guarentigie, se prima non si fosse conosciuto il risultato favorevole della votazione della legge che accettava il Plebiscito.

Potrebbe forse affermare lo stesso della legge sul trasferimento della Capitale? — No certamente: e però non pare che regga l'affermazione di esser più logica la tesi di chi credeva connettere l'accettazione del Plebiscito alla votazione della legge sulle garantigie, che quella sostenuta ora dal vostro Ufficio Centrale.

Non è pertanto che l'obbietto non contenga alcuna parte di vero.

È indubitabile che la legge sulle garantigie compie logicamente il concetto dell'accettazione del Plebiscito: e che non ha lo stesso nesso logico con quello del trasferimento della Capitale.

Ma per questo appunto noi vi diciamo: « Prima d'insediare il Governo politico in Roma, compite la parte riserbata dell'accettazione del Plebiscito. Con questa accettazione avete negato il potere temporale, ed avete convertito in fatto positivo questa negazione, unendo legalmente al Regno d'Italia le provincie romane; ma non avete ancora determinata e renduta praticabile e certa la parte che avete affermata.

« Questa parte è logicamente connessa con l'altra; non vogliate far credere al mondo che il compierla possa essere postposta al compimento d'un altro fatto, il quale presuppone compiuto il primo, ma non è necessariamente connesso con quello nè per l'indole sua nè pel modo nè pel tempo.

« Determinare i confini dentro i quali i due distinti poteri, da una parte possano muoversi liberamente senza incontrarsi, e dall'altra essere ragionevolmente contenuti dalla legge senza menomare la loro importanza, la loro indipendenza e la loro libertà; è condizione indispensabile per tranquillare le coscienze preoccupate de' credenti, e per calmare i dubbii degli uomini politici mal prevenuti, e le apprensioni de' potentati nell'interesse de' loro sudditi cattolici.

« Trasferire la Capitale o far credere che si voglia trasferire prima di soddisfare a questo compito ci fa scapitare nella opinione generale, e ci espone a danni anche maggiori. »

Questo vi dice la maggioranza del vostro Ufficio Centrale, giudicando meno secondo il giudizio individuale di ciascuno de' suoi membri, che secondo la concorde loro maniera di considerare la opinione di numerosa gente. La quale opinione è politicamente una forza che merita di essere rispettata.

Chi vuole farsela favorevole non deve renderla dissidente, nè irritarla. E certo non risponderebbe a questo duplice intento una legge la quale considerata

per se medesima, facesse sospettare, che si possa dal Governo procedere al trasferimento della Capitale, rinviando ad altro tempo, e dopo averli interrotti, i lavori legislativi necessari per isvolgere e compiere le condizioni principali del Plebiscito, con la legge delle guarentigie. I quali sospetti non dico già che abbia o che possa averli il Senato, ma non può negarsi che potrebbero essere concepiti da tutti coloro i quali, giudicando severamente i modi che talvolta la necessità de'tempi ci ha imposto di usare, e che tal altra ha consigliati ad alcuni una generosa ma imprudente impazienza, non hanno larghissima fiducia in certe vaghe promesse; massime, quando un potere che all'occhio loro è rispettabile e sacro, fuorviato dall'interesse, cerca diffondere la dissidenza e accreditare l'accusa delle male intenzioni.

Potrebbe da taluno con facile rettorica esserci rimproverato di far poco conto dell'onnipotenza parlamentare, e della indipendenza sovrana dello Stato, che non deve arrestarsi dinanzi a codesti ostacoli, nè avere simiglianti rispetti.

Certo noi diciamo che lo Stato, che il Parlamento possono far tutto e non dipendono da alcuno.

Ma non consentiamo che sia prova d'indipendenza, il non prendere in considerazione i fatti politici, e dimenticare che una nazione civile è uno dei membri della grande società umana. Fare astrazione da tutta questa realtà di cose potrebb'essere prova di poca avvedutezza, ma non certo d'indipendenza.

Parte grandissima del presente nostro rivolgimento morale e politico è la opinione; nè c'illudano le apparenze ingannatrici. Ogni atto che ci esponga senza necessità a mettere in compromesso il favore di quella, è certamente imprudente; ed ogni atto che possa tendere ad accrescerlo, è un lodevole e benefico accorgimento, che sarebbe colpa trascurare.

Sotto questo duplice aspetto vi raccomandiamo la nostra proposta; tanto più che se non venisse accettata, a noi pare che il Governo sarebbe collocato in una disagiata posizione sotto il rispetto amministrativo e giuridico, e probabilmente sarebbe esposto a dispiacevoli conflitti, i quali potrebbero suscitargli imbarazzi e sollevare contro di lui il disfavore della gente ragionevole: perciocchè essa riprova sempre coloro i quali si espongono a pericoli che potevano facilmente prevedere ed evitare.

Questo però nega l'onorevole Senatore che costituisce la minoranza dell'Ufficio Centrale.

Noi abbiamo già detto come egli opini che la legge riservata diventerebbe meno utile di quel che non sia presentemente, se la sede centrale dei poteri politici fosse in Roma. Sicchè il trasferimento della Capitale, secondo questo suo avviso, ci metterebbe in grado di attendere con maggior tranquillità e con minore urgenza la legge riservata dall'accettazione del Plebiscito.

Ripetiamo innanzi tutto che, anche quando questa opinione fosse probabile, il che non crediamo, non meriterebbe di essere seguita, se non si avesse la certezza di vederla abbracciata dalla gran maggioranza di coloro che guardano con apprensione il presente stato di cose.

E per vero, se ciò non fosse, mancherebbe una delle prime condizioni della buona riuscita del fatto. Il sentimento, massime in argomento così ombroso e delicato, quando fosse reso più suscettivo da un procedere giudicato imprudente, secondo le apparenze, sarebbe facilmente stimolato dagl'interessati e sollevato contro di noi.

Nel dubbio, e non premendo dunque alcuna urgente necessità, sarebbe prudenza astenerci.

Noi crediamo che s'ingannino coloro i quali, argomentando dal loro proprio modo di giudicare, credono che lo insediare il Governo e il Parlamento in Roma, prima che sia legislativamente compiuta la parte riservata nella legge che consacra col Plebiscito la caduta del potere temporale del Pontefice, sia considerato da' più come un mezzo di facilitare il gran compito che si propone la legge delle garanzie.

Ed aggiungiamo che sarebbe un vero e sostanziale errore politico quello di trapiantare il Governo Centrale a Roma prima che sia tracciata la linea di confine tra il potere politico e il potere spirituale, acciocchè l'uno non menomi l'indipendenza dell'altro, e non sia offesa la reciproca libertà dell'esercizio loro.

Sarebbe un errore per quelle medesime ragioni, per le quali forse può sembrare il contrario a coloro che portano opinione diversa.

Difatto, dicesi che, quando fossero in Roma Governo e Parlamento, si avrebbe buono in mano per contenere, occorrendo, il potere clericale in confini ragionevoli, e per frenarne le smodate pretensioni. Che può un Prefetto o altra autorità locale? Che possono ufficiali subalterni del Governo? Quale sarà il loro contegno in caso di conflitti?

Ma, noi dimandiamo, come ed in qual modo l'un potere potrebbe contenere ne' giusti confini l'altro, se questi giusti confini non sono ancora tracciati?

Certo, vogliamo pure ripeterlo, è urgente che sieno tracciati: ma fino a che non saranno, non è forse più conveniente che il potere civile abbia quella pieghevolezza, che può avere quando non è costretto, o per lo meno tentato, a prendere risoluzioni troppo vive o a dar prova di troppo straordinaria prudenza; come pur sarebbe necessario nei casi in cui i principali poteri politici fossero di presenza eccitati o provocati, eccitando forse involontariamente ancor essi dal canto loro, e provocando senz'accorgersene, il potere spirituale, difetto d'una buona legge che loro serva reciprocamente di norma e di freno?

Sono queste cose che si sentono meglio che non si discutono, perchè a poterle giudicare non si presta l'analisi.

Tutti sentono che ad occasione del grande avvenimento, le relazioni del potere spirituale e del potere civile hanno a riformarsi. Vale a dire che l'attuale diritto pubblico per questa parte è condannato. Eloquenti lezioni ha dato a tutti l'opinione concorde delle popolazioni italiane, condannando il sequestro dell'enciclica, il quale, a volerlo considerare per se medesimo, forse non era illegale.

In questo stato di cose, contenere ne' suoi confini il potere spirituale significa o applicare leggi condannate dall'opinione, o usare atti arbitrarii e non sempre ragionevoli.

Questo duplice pericolo esiste certamente anche quando in Roma sia un Prefetto col suo Consiglio, invece del Principe e del Parlamento; ed altri ufficiali subalterni invece de' Ministri del Re.

Ma in Roma è pure la suprema Sede spirituale, in Roma è il Pontefice inviolabile.

Quando nel difetto di nuove leggi rispondenti al nuovo ordine di cose, il supremo potere spirituale in Roma facesse alcun atto contro quelle che oggi ancora esistono; se il Prefetto o gli altri ufficiali subalterni reagissero, la faccenda potrebbe finire come finì quella del sequestro dell'enciclica; e se mai tollerassero o cessassero, si avvertirebbe poco: e si potrebbe anzi dissimulare ed anche raccomandare senza inconvenienti, una tolleranza temporaria.

Supponete invece che i supremi poteri dello Stato s'abbiano dai centrali e supremi poteri del cattolicesimo, là, sopra luogo, nella città dove hanno il loro maggiore nerbo, e dove esercitano la più immediata autorità, una provocazione contro quelle leggi che sebbene esistano, pure sono in gran parte condannate

dalla opinione; non iscorgete in ciò un grave, un immenso pericolo?

Potrebbe un atto solo d'imprudenza o di risentimento farci in codesto caso perdere o scemare quel favore di opinioni e di sentimenti che ora più che mai siamo in debito di conservare ed accrescere, e che solo ha renduto possibile la caduta del potere temporale.

Coloro che per eccitare malivoglienze contro di noi, si affaticano persino a far credere alla prigionia del Papa, e non vi riescono, perchè alle arti loro noi abbiamo già risposto dichiarando la inviolabilità del Pontefice; sarebbero lieti di procacciare occasioni favorevoli al loro intento. Essi certamente metterebbero a profitto que' dubbii che noi desideriamo evitare; e troverebbero gli animi predisposti e facili a commuoversi.

Perciocchè meglio di chi faccia troppo dotti e sottili ragionamenti, sarebbe inteso dai popoli, chi loro ricordasse quell'apologo di non so quale antico favoleggiatore, il quale, facendo allusione a due alte e forti potestà, narra come si ebbe a pentire colui che, avendo due leoni erranti in una foresta, sol perchè talvolta questi s'azzuffavano tra loro, si propose di addimesticarli, chiudendoli in una stessa gabbia: ma dimenticò di assegnare a ciascuno uno suo appartamento distinto. Il più gagliardo dei due stava per finire il più fiacco: quando il debbano si avvide che non aveva operato da savio. — Lo scompartimento dell'apologo sarebbe nel caso nostro la legge che manca, e che il potere legislativo si riserbò di fare.

Nè la storia d'altri tempi, nè gli esempi d'un lontano passato provano bene nella specie presente.

L'odierno ordinamento civile del potere Sovrano ed il concetto della spirituale potestà sono così sostanzialmente mutati, da quel ch'erano all'età di mezzo, che male si avviserebbe chi volesse prendere a guida la storia passata di le loro relazioni, per trarne le norme politiche da seguire nel rivolgimento presente. Sarebbe un andar dietro a larve che presentano un contenuto diverso.

Fu già un tempo in cui l'ingerenza mondana del potere spirituale, che allora rappresentava non solo la religione, ma quasi tutte le altre parti del pensiero e della intelligenza umana, si allargava favorita dalle prime esigenze di quella lenta civiltà, che si veniva preparando nel seno della barbarie. Codesta ingerenza diventò primato, e poi sovranità pretendente ad una universale teocrazia. Col risorgimento cominciò la resistenza a questa pretensione.

Il potere civile sevrano ricostituendosi a poco a poco sopra nuove basi, respinse coll'appoggio del nuovo diritto, quella che diventava una vera usurpazione dinanzi al giudizio della nuova civiltà, ed a fronte delle sue nuove esigenze; sicché il potere teocratico universale si ridusse alla misura di sovranità spirituale sussidiata dal potere temporale.

Oggi siamo entrati in una terza era. Quel potere spirituale che si pretese signore del mondo temporale, è dal nuovo diritto pubblico, dal diritto fondato sulla sovranità nazionale, costretto a spogliarsi di qualunque mischianza di dominio temporale, che gli era rimasta. Confrontare le relazioni de' due poteri in questo terzo stadio, con quelle che la storia può presentarci durante il primo, è lo stesso che studiare l'igiene e la medicina della infanzia per applicarla alla conservazione ed alla cura della vecchiaia.

In ogni modo il concetto di andare a Roma anche prima che sia fatta la legge più volte nominata, essendo difeso da persone appartenenti a varie parti politiche, ed anche alla parte temperata, se la pluralità nel Senato la reputa praticamente pericoloso, ha più che mai ragione d'introdurre nella presente legge una clausola che ne escluda la possibile attuazione.

III.

Udendo la lettura della presente relazione, l'onorevole Senatore dissidente, ha suggerito qualche correzione, che siamo stati ben lieti d'introdurre nel nostro lavoro; ed ha quindi compilata, perché sia inserita in questa relazione, la *nota* che si legge qui appresso; e nella quale egli dà alle sue idee quell'ultima forma che ha giudicato più efficace e più conveniente.

Noi non crediamo pertanto ritornare su quelle parti della relazione nella quale si discutevano gli argomenti i quali furono esposti o ricordati nel seno dell'Ufficio Centrale: tanto più che alcuni di essi, leggonsi tra gli altri che la *nota* esprime. Solamente aggiungeremo quelle considerazioni che la sua lettura ci suggerisce; e ci approfitteremo dell'occasione per riassumere in parte le cose più sopra discorse.

Ecco testualmente la *nota*:

- « Conforme all'avviso del IV Ufficio io penso che »
- » l'art. 2 della legge si approvi come sta.
- » È superfluo provare la convenienza di tramutarsi »
- » la sede del Governo, poichè la pluralità dell'Ufficio »
- » Centrale non fa ostacolo all'art. 1. Dirò soltanto le »
- » ragioni riguardanti il termine che si intende pro- »
- » lungare eventualmente.

» In tutte le cose umane ciò che si può far
» oggi non va differito a domani. E ciò in politica,
» quanto nei negozi privati. In questa gran lite poi
» del potere temporale, l'agitazione degli animi, in
» Italia e fuori, è sì violenta e sì diametralmente con-
» traria, che il domani potrebbe tornar troppo tardi,
» o generare pericoli che non esistono oggi. Presto il
» meglio, s'intende sempre del possibile. La questione
» della possibilità, nel presente caso è tutta materiale:
» e poichè il Ministero, avendola studiata, propone il
» 30 giugno, io fo plauso e l'accetto.

» Nè mi sembra necessario di subordinare il tras-
» porto alla sanzione della legge su le guarentigie,
» siccome vien proponendo la pluralità dell'Ufficio.
» S'io non avessi pensato che il diritto dei Romani e
» la salute della nostra patria richiedeano l'immediata
» annessione di Roma, avrei secondata forse, e di certo
» compresa, l'intenzione di chi voleva differire l'ac-
» cettazione del Plebiscito infino a che non si fosse
» promulgata quell'altra legge. Votai contro il differi-
» mento; il Senato votò contro: ed ormai tutto il terri-
» torio di Roma è legalmente, siccome naturalmente,
» italiano. E valgono al Papa le immunità di cui si
» fa parola nel decreto del 3 ottobre 1870 che ammise
» per la prima volta il Plebiscito.

» Or io domando in che maniera il trasferimento
» della Capitale muterebbe la condizione del Papa da
» quella che essa è dopo il citato decreto e la legge
» del 31 dicembre 1870 che lo approva.

» Io non capisco che la dignità dello Stato e del
» pontificato, la tranquillità pubblica, i riguardi che
» vogliono usare ai cattolici stranieri, sarebbero meglio
» tutelati, non capisco che i conflitti possibili sareb-
» bero meglio prevenuti, mettendo la Corte pontificia
» a fronte d'un prefetto o d'un luogotenente, piuttosto
» che del Governo e del Parlamento.

» All'incontro mi sembra sconvenevol cosa, anzi
» piena di pericoli, il differire un fatto che da dodici
» anni in qua è stato nell'animo di tutta la nazione
» e nei voti di ciascun ramo del Parlamento; un fatto
» il cui ritardo, fatalmente necessario, cagionò pure
» dei lagrimevoli casi. Il differimento, ora, parrebbe
» esitazione ai nemici d'Italia e loro accrescerebbe
» la baldanza, sembrerebbe dappocaggine agli amici.
» E quando Roma sta mutando ordini fondamentali,
» governanti, leggi, consuetudini civili e fonti di vita
» economica, non è bello nè utile rimandare l'assesto
» delle cose al domani e al doman l'altro.

L'onorevole Senatore comincia dal notare che in Italia e fuori l'agitazione degli animi è sì VIOLENTA E sì DIAMETRALMENTE CONTRARIA, (sono sue parole), che il domani potrebbe tornare troppo tardi o generare pericoli, che non esistono oggi.

Siamo certi che il Ministro dell'Interno e quello degli Esteri, non abbiano da riferire al Senato alcuna cosa che giustifichi una così grande apprensione.

Ma supponendo che esista quell'agitazione violenta e diametralmente contraria e i pericoli da essa minacciati; noi domandiamo in primo luogo — se l'una e gli altri riguardano lo spodestamento del Papa e l'unione all'Italia delle provincie che costituivano il suo dominio temporale, o la elezione della Città di Roma a sede del Governo; ed in secondo luogo, — se il fatto materiale di porre la sede del Governo a Roma, qualunque sia il modo che da noi si voglia tenere nel compierlo, farà di un tratto e come per incanto svanire quell'agitazione e quei pericoli.

L'esimio oppositore pensa che il diritto de' Romani e la salute della nostra Patria richiedevano l'immediata annessione di Roma, e dice che perciò egli dette il suo voto contrario al differimento dell'accettazione del Plebiscito.

Nella nostra Relazione non è parola che contraddica a questo suo avviso.

A proposito di questa affermazione però ritorna l'opportunità di ripetere ciò che abbiamo già svolto a lungo, e detto e ridetto più volte, cioè che ora si tratta di un argomento diverso.

Il diritto dei Romani e dell'Italia essendosi affermato col Plebiscito, l'approvazione legislativa di questo non poteva essere lasciata in sospenso. Con quell'affermazione voi necessariamente negaste il potere temporale, e faceste benissimo. — Questa negazione però facendo a' meno fiduciosi sospettare che si volesse manomettere il potere spirituale, fu causa di quella tale agitazione di animi, a cui si allude, e che potrebbe diventare pericolosa. Per dare al mondo sicurtà del contrario, e rimuovere i sospetti che originavano quell'agitazione; noi proclamammo statutariamente la inviolabilità del Pontefice, e promettemmo di assicurare l'indipendenza del potere spirituale e la libertà del suo esercizio.

Questa dichiarazione e questa promessa, fecero ottima prova, come ci attesta il Libro Verde.

Ora dunque si tratta di sapere, se per evitare il rischio di trasferirci a Roma, eventualmente quindici giorni più tardi, metta conto di esporci a quello di vedere

interrompere i nostri lavori parlamentari per tempo al certo non breve, e rimettere ad altra Sessione l'adempimento della nostra promessa complementare dell'accettazione del Plebiscito. Trattasi di esaminare, se un ritardo lieve e poco prevedibile nella nostra partenza per Roma, debba essere considerato come un male più grave che non sia quello di trasportare in Roma il Governo senza avere prima tracciate le norme che il potere politico deve seguire a fronte del potere spirituale; e se non sia imprudenza condannevole andar, quasi direi, incontro a conflitti, tanto più irritanti per quanto più immediati, fra due poteri centrali; uno dei quali non avrebbe modo di risolverli o di schivarli, per difetto di legge, e l'altro avrebbe dalla parte sua la ragione, sol perché noi avremmo il torto di non esserci mostrati solleciti di compiere la nostra promessa prima di esporci a quel pericolo.

Infine si tratta di giudicare se in mezzo all'*agitazione violenta e diametralmente contraria*, di cui parla l'onorevole Senatore, sia savio consiglio comportarsi in modo che coloro i quali sono ad una delle estremità del diametro possano temere, e quegli altri, i quali sono all'estremità opposta, sperare, che si voglia far poco caso dalla legge promessa. Il che è certamente contrario alle intenzioni del presente Governo e del Parlamento: ma ciò non basta per evitare i sospetti dell'opinione che lo stesso onorevole oppositore afferma esser commossa in Italia e fuori.

E per vero, mentre gli impedimenti materiali non ci permettono di porre immediatamente la sede politica in Roma, e quando l'intento di star meglio alloggiati non ci toglie l'attendere di qualche settimana o di qualche mese; pare che un breve ed eventuale indugio non possa ragionevolmente respingersi nel caso in cui si tratta del ristauero e dello adattamento di un ben altrimenti importante edificio, che non sia l'albergo materiale del potere Centrale.

È pur degno di nota che l'onorevole Senatore dopo aver detto che egli diede il voto per l'immediata annessione, perchè questa era richiesta dal diritto dei romani e dalla salute della patria, soggiunge: « *altri-
» menti avrei secondata forse* e di certo compresa la
» intenzione di chi voleva differire l'accettazione del
» Plebiscito, infine a che non si fosse promulgata
» quell'altra legge. »

Dunque quest'altra legge è rilevantissima, se non altro pel suo fine politico, nel concetto stesso del Senatore opponente: ed è chiaro ch'egli non seconda

la proposta dell'Ufficio Centrale, sol perchè crede che andare presto a metter la capitale a Roma sia tanto necessario ed urgente, quanto era il dichiarare cessato il potere temporale ed annesso al Regno le provincie che lo costituivano.

La presente relazione si è diffusa nel distinguere l'importanza logica e politica dei due fatti, appunto perchè si è creduto che la confusione loro sia causa della divergenza nelle opinioni. Essa genera la persuasione che sia tanto conveniente ed utile, anzi urgente, consumare presto il secondo di codesti fatti, cioè lo stabilimento materiale della sede del Governo in Roma, quanto fu consumare la caduta del potere temporale con l'annessione di Roma e delle provincie al Regno. Sicchè appena che i muratori cel permettano, si debba partire per Roma, rimettendo ad altro tempo quel compimento del diritto pubblico interno, ch'è destinato a giustificare il nostro procedere nella coscienza universale.

E questa confusione, se non erro, potrebbe anche essere alimentata da quel luogo, dove l'onorevole Senatore, parlando del caso nostro presente, che concerne il materiale insediamento del Governo a Roma, lo qualifica: « Un fatto il cui ritardo, fatalmente necessario, » cagionò pure dei lagrimevoli casi. »

I lagrimevoli casi ai quali si allude, si avverarono quando Roma era del Papa; e quando andare a Roma significava: togliere il potere temporale al Papa, ed impossessarsi delle provincie e della città che lo costituivano.

Oggi non può più avere questo significato, ch'è il vero, il grande significato storico e politico del Plebiscito e della sua accettazione.

Compito questo immenso fatto, pare che la Italia abbia oramai il dovere di mostrare al mondo com'essa calma della sua ragione e forte del suo diritto, sia risoluta a compiere le condizioni necessarie per assicurarne lo esplicamento; senza preoccuparsi punto se questo suo calmo e prudente procedere possa mai a' più caldi amici *sembrare dappocaggine*, ed *accrescere vana baldanza* a' mal consigliati nemici, i quali un sol frutto ne raccoglierebbero, cioè quello di perdere sempre più il favore del maggior numero.

Si oppose da ultimo che non si debba mandar l'asesto delle cose al domani o al domani l'altro, quando Roma sta mutando ordiai, governanti, leggi consuetudini civili e fonti di vita economica.

Due brevi risposte:

Il corso di questo rinnovamento, non è punto impedito da un ritardo eventuale di poche settimane nel trasporto della sede del Governo. Anzi è tanto indispensabile che si avverino alcune parti di codesto rinnovamento prima che si compia quel trasporto, per quanto il Governo stesso dichiara che la capitale sarà stabilita in Roma di mano in mano ed a misura che le nuove fonti di vita avranno cominciato a sgorgare in quella città.

Al contrario si esporrebbe a ritardare al certo per non breve tempo, ed a porre in condizioni più ardue e malagevoli una parte di codesto rinnovamento di leggi, consuetudini ed ordini fondamentali, chi per un eventuale risparmio di settimane o di giorni, volesse esporsi al pericolo di rimandare al tempo della futura convocazione del Parlamento in Roma, la riforma di ordini importanti: la quale intanto abbiamo promesso di fare, come una delle condizioni che debbano render pacifica nella coscienza del mondo civile la rivendicazione del duplice diritto de' Romani e dell'Italia.

IV.

Il vostro Ufficio Centrale non si è fermato ad esaminare la parte della legge che concerne la somma dimandata pel trasferimento; nè ha potuto formarsi alcun concetto intorno alla possibilità, che diremmo tecnica, di trasferire in Roma la sede del Governo entro il 30 giugno.

Nessuna dimostrazione, benchè approssimativa, essendo fatta dell'una cosa come dell'altra, occorre piuttosto rimettersene al Governo che ne assume la responsabilità.

Il Ministero che fu pregato di esporre le sue idee intorno a questi due punti, rispose che, quando anche non bastasse la somma di 17 milioni, si sarebbe stato in tempo di pensare ad accrescerla in seguito: essendo esso determinato a trasportare a Roma in sulle prime una parte sola, e certo non la maggiore, dell'Amministrazione centrale; anzi quella sola parte che sia indispensabile all'andamento del Governo politico. Il qual proponimento giustifica altresì l'assunto preso di stabilire in Roma la sede del Governo al più tardi in fine del corrente semestre.

È pur da notare che, quanto a ciò che concerne la misura della spesa, il Governo crede che possa dipartirsene il meno che sia possibile, dacchè si propone di acquistare in Roma alcuni edifici, mediante assegna-

zione di rendita pubblica, la quale non entrerebbe nel computo di quella somma.

Ed eccoci giunti ad un altro punto del progetto di legge che l'Ufficio Centrale crede che debba essere riformato.

V.

Il Governo vi chiedeva la facoltà di espropriare in Roma gli edifici appartenenti a Corpi morali, quando sieno necessari allo stabilimento della capitale, senz'altre formalità che quella d'un Decreto Reale di espropriazione, e mediante il pagamento di una rendita consolidata uguale a quella dell'edificio espropriato.

La necessità di provvedere ai bisogni della nuova capitale può esigere che sieno rendute più semplici le formalità occorrenti alla espropriazione. Ma non parve al vostro Ufficio Centrale che si possa per questo dimenticare affatto nè l'importanza che certi edifici potrebbero avere, sia per la esistenza stessa di alcuni corpi morali, sia per la loro propria destinazione; nè i diritti dei terzi, che potrebbero essere pregiudicati dalla precipitosa ed incondizionata espropriazione o dall'eccezionale modo di pagamento.

Prescrivere la subitanea espropriazione d'un ospedale, a ragion d'esempio, o d'un ospizio di poveri, di una pubblica scuola e simili, pagandone in corrispettivo una rendita sullo Stato pari a ciò che l'edificio dell'ospedale potrebbe fruttare di netto, tolte le spese di manutenzione e di riparazione, ecc., sarebbe lo stesso che sopprimere quell'istituto; e sopprimerlo di mal garbo e violentemente con grave danno dei privati e del pubblico.

Si era quindi pensato in sulle prime di distinguere vari casi e vari modi per concedere, nei limiti del possibile, la facoltà richiesta, e per sottrarre da una eccezionalissima espropriazione e dallo speciale modo di pagamento, gl'immobili di Corpi morali, posti in certe condizioni determinate; senza pertanto lasciar del tutto nuda di alcune sommarie garanzie, massime nell'interesse dei terzi, la espropriazione di tutti gli altri immobili.

Ho detto *immobili* e non *edificii*, com'è scritto nel disegno ministeriale, perchè in realtà anche gli spazi incolti e i giardini o altri terreni, annessi a edifici o distinti da essi, possono appartenere a Corpi morali ed essere necessari al Governo per lo stabilimento della capitale in Roma: e noto qui per incidente, come

occorra esprimere nel disegno di legge che debbono essere posti in Roma gl'immobili da espropriare, e non già i Corpi morali a cui appartengono; i quali possono per avventura aver sede anche fuori del recinto della città dove posseggono.

Il Ministero invitato a dare le sue spiegazioni ed a manifestare le sue intenzioni sull'argomento, si riserbò di esaminare le proposte che si sarebbero fatte dal vostro Ufficio Centrale, per quindi avvisare.

Codeste proposte furono formulate in alcuni articoli, le cui disposizioni di necessità riuscivano non del tutto semplici e non sempre di facile ed evidente applicazione; perchè avevano a provvedere sopra a un soggetto complicato e vasto, qual era quello de'Corpi morali di varia natura, e degl'interessi loro e di quelli de' terzi posti in compromesso dalla espropriazione. E per vero dire, le difficoltà principali nascevano per lo appunto dall'aver sotto la denominazione di corpi morali compreso forse più di quello che non si aveva in mente di comprendervi, quando fu dapprima avvertito il bisogno di occupare in Roma edifici o spazi per stabilirvi la sede del Governo, e le amministrazioni centrali.

Tra gli immobili, pei quali in codeste proposte il vostro Ufficio Centrale credette poter esser sempre assegnato il corrispettivo in rendita pari al reddito netto, furono da esso collocati i conventi e altri fondi appartenenti a corporazioni religiose. Perciocchè, anche prescindendo dalle regole poste nelle leggi generali, che provvedono alla conversione dell'asse ecclesiastico nel resto del Regno, è chiaro che, se si tratta di immobili fruttiferi appartenenti a codeste corporazioni, essi riescono tanto utili per loro, quanto il frutto che danno. E se si tratta delle case stesse, dove sono ricoverati gl'individui che ad esse appartengono, facilmente si comprende come coloro che vi dimorano possano ridursi in altre case, massima quando essi portano con loro un'aggiunta di entrata pari al reddito netto della casa espropriata.

Avendo il Ministero ben considerate le proposte dell'Ufficio Centrale, ha creduto che, per non incorrere da una parte nello inconveniente inevitabile di complicate disposizioni e dall'altra nel rischio di disestare Corpi morali o di far loro concepire apprensioni che non era nel suo intendimento di sollevare, sia conveniente restringere la dimandata facoltà temporaria d'una espropriazione speciale a' soli immobili appartenenti a corporazioni religiose, cioè a' conventi o mona-

steri ed alle loro proprietà fondiarie poste nella città di Roma.

Questa risoluzione rende più agevole il nostro compito, sebbene ci abbia costretti a ritornare sopra un lavoro già fatto, ed a porre alcuno indugio al compimento dello incarico da Voi affidatoci.

Sono stati dunque concordati tra il Ministero e l'Ufficio Centrale gli articoli che proponiamo alla vostra approvazione; salve soltanto due modificazioni a cui ci hanno condotto le ultime discussioni avute nel seno dello Ufficio Centrale, e che per difetto di tempo non sono state riferite a' signori Ministri.

La prima di queste modificazioni è che, là dove si indicano gl'immobili soggetti alla espropriazione speciale, si eccettuano quegli edifizi che sieno destinati ad opere o uffici di pubblico uso, come sarebbero alcune biblioteche pubbliche o ospedali, che in Roma dicesi appartenere a corporazioni religiose.

Questa clausola pare che si giustifichi da se medesima.

È chiaro che tutte le formalità richieste dalla legge comune delle espropriazioni per ottenere la dichiarazione di utilità pubblica, diventano inutili per effetto della legge che vi si propone.

Quelle che consistono nel fare, pubblicare e discutere i disegni delle opere da fare, e nell'offerire o liquidare preliminarmente un prezzo che può più tardi essere contraddetto in via giudiziaria; si rendono inutili a cagione della natura speciale del subbietto e del modo eccezionale di pagamento.

Ci è sembrato quindi che basti incominciare dal punto nel quale, secondo la legge ordinaria, si pronuncia la espropriazione: aggiungendo al decreto che la pronuncia, l'obbligo della notificazione del corrispettivo in rendita che si offre.

Il fine medesimo della proposta giustifica la disposizione, secondo la quale nessuna opposizione sia valevole ad arrecare la occupazione dello immobile espropriato.

Ma volendo conciliare tutt'i riguardi e tutti gli interessi, si è pensato di prescrivere, per la presa di possesso, un termine non minore di trenta giorni da quello della notificazione del corrispettivo offerto: acciocchè nel termine medesimo abbia il Corpo morale l'agio di rifiutarlo, ovvero di accettarlo, sia espressamente, sia col silenzio che per se medesimo terrà luogo di accettazione. E si è pure disposto che, nel prender possesso, il Governo faccia com-

pilare uno stato di consistenza dell'immobile: acciocché rimanga sempre salva a chi può avervi interesse e diritto la possibilità di far riesaminare la valutazione del reddito netto, specialmente dove non è reale, ma presunto. Nè si è omesso di pensare alla conservazione degli oggetti d'arte o di antichità che potrebbero essere connessi con l'immobile espropriato; come sarebbe a ragion d'esempio, una pittura a fresco, qualche pezzo architettonico di raro pregio, o qualche preziosa memoria antica in lapide o simulacro, e simili.

Quanto al reddito netto si è pensato che la prima determinazione abbia a farsi dal Governo il quale ne offre il corrispettivo in rendita; ed ove questa offerta fosse rifiutata, abbia a rivedersi dal magistrato competente la liquidazione del reddito, nelle forme comuni dei giudizi civili.

Se non che trattandosi di reddito netto e non di valor capitale, si è pensato che sia di grande utilità prescrivere i modi generali, che il Governo ed il giudice hanno da tenere per fissarlo.

Il primo di questi modi consiste nell'applicazione di un criterio seguito costantemente dalla legge del Regno, quando si è trattato di tradurre in valori mobili le proprietà immobili della natura di quelle che cadono sotto le prescrizioni limitate di questo disegno di legge. Esso consiste nel determinare il reddito netto nella misura stabilita, nel suo accertamento per l'applicazione delle imposte dirette.

Se presentemente non è, o è solo in qualche caso applicabile questo criterio, ciò non toglie che sia utile esprimerlo: tanto più che, richiamando per Roma una norma seguita da per tutto altrove nel Regno, si fa meglio comprendere che cosa intendasi per redditi netti nella legge presente.

Il secondo modo, è quello di consultare gli affitti per trarre da essi, quando ve ne sieno, i dati per liquidare codesto reddito netto. Quando occorresse espropriare edifizii appigionati o terreni locati, questo criterio sarebbe efficacissimo: ed il caso può facilmente avverarsi.

Se il primo modo è possibile, si rende vano il secondo; ed ove questo manchi, sarà inevitabile di ricorrere ad un terzo. Il quale non può esser altro se non la stima del reddito per mezzo di uomini esperti.

I due primi modi serviranno al perito per ipotetica guida.

Esaminando egli come si fa d'ordinario per accertare il reddito netto, quando e dove si applicano im-

poste sulle denunzie accertate, e come si farebbe, se l'immobile fosse affittato; potrà con sufficiente approssimazione determinare il reddito di cui si tratta.

Così, periti e giudici, sapranno a che tenersene, per non divagare in sistemi arbitrari.

La legge sull'espropriazione per causa di pubblica utilità provvede nel resto agli altri interessi delle parti e dei terzi, e se ne sono richiamati gli articoli: ma non poteva prevedere il caso in cui i creditori privilegiati o ipotecari dall'immobile espropriato, vedessero scemare la loro garanzia, per effetto dell'eccezionale pagamento in rendita.

Questo caso abbiamo preveduto nell'art. 9 del disegno riformato.

Se il creditore ha privilegio o ipoteca speciale sull'immobile espropriato, ci è sembrato che non possa il Governo scemargli la garanzia, nè costringerlo ad accettarne una diversa da quella ch'egli aveva. Ond'è che il creditore potrà obbligare lo Stato a pagarlo in ragione del cento per ogni cinque di rendita, ed assegnare il di più in frutto di consolidato al corpo morale, ove mai ce ne resti.

Nel caso che si tratti di privilegi o ipoteche generali, abbiamo avvisato, che i creditori non possano dimandare il pagamento del cento per cinque di rendita, se non quando gli altri beni del Corpo morale non fossero sufficienti a soddisfarli; ed in questa ipotesi, nella misura della differenza, tra il valore dei crediti e quello dei beni: perciocchè al Corpo morale rimarrebbe sempre la parte di rendita che sopravanza.

La distinzione tra'creditori aventi ipoteche speciali e quelli che abbiano ipoteche generali, è il secondo punto, sul quale l'Ufficio non ha avuto tempo di accordarsi col Ministero, che ammetteva un trattamento eguale per tutti.

Creditori meritevoli di giusti riguardi non sarebbero punto quelli che avessero prese ipoteche dopo il 26 settembre 1870, giorno in cui la *Giunta per la città di Roma e Provincia*, ne fece solenne divieto (1). Le ipoteche posteriori sono evidentemente fatte in frode

(1) GIUNTA PER LA CITTA' DI ROMA E PROVINCIA.

La Giunta stabilisce: i beni delle Chiese, Corporazioni ecclesiastiche, secolari e regolari e di altri Luoghi Pii non si potranno distrarre, nè assoggettare ad ipoteche. Qualunque distrazione ed ipoteca iscritta o non iscritta sarebbe nulla.

Roma, 26 settembre 1870.

Seguono le firme

della legge, e quindi sottoposte a tutti i rischi legali, anche quando non fossero rimutate.

Del resto questa facoltà eccezionale di procedere con forme abbreviate e con modi speciali, è non solo ristretta per la materia, ma anche limitata pel tempo.

L'articolo 10 la restringe a due anni soltanto.

Ond'è che il Vostro Ufficio Centrale vi raccomanda senza più di concederla co' temperamenti che vi ha esposti e che il Ministero ha in massima parte già accettati.

VI.

Rimane un altro appunto da fare: esso concerne l'articolo 6 del progetto. Questo articolo è simile a quelli che leggonsi in piedi ai decreti del potere esecutivo, dove stanno bene: ma non pare che stia parimente bene in una legge.

Se vi ha esempi che scusano la specie presente, a noi pare che non sieno da imitare.

Lo Statuto affida ad un potere distinto dal legislativo l'esecuzione delle leggi. Spetta a questo potere indicare quello dei suoi agenti, al quale egli crede più specialmente, commettere l'esecuzione di questa o di quella parte di una legge o d'un regolamento. Solo quando il potere legislativo o delega lo speciale compito di una sua facoltà, o esige che uno o più tra gli ufficiali pubblici, sieno pure ministri o l'intero ministero, diano col loro speciale intervento maggior solennità ad un atto, può indicare le persone e prescrivere le forme che reputa più convenienti.

Perciò il vostro Ufficio Centrale raccomandandovi di sopprimere l'articolo 6, vi propone invece di disporre che i decreti della temporanea ed eccezionale espropriazione dei beni dei Corpi morali, di cui sopra si è discorso, vengano deliberati in Consiglio dei Ministri.

Signori Senatori,

Nello esporvi francamente il suo avviso, l'Ufficio Centrale ha fatto il compito suo, tenendosi scervo da qualsiasi influsso delle momentanee passioni politiche o delle artificiali agitazioni di occulti interessi.

Queste agitazioni e queste passioni non si elevano sino all'altezza del Senato: e però qualunque sia il vostro giudizio sul merito della nostra proposta, noi siamo certi che sarà ispirato a quella indipendente serenità che non è mai venuta meno ai pari vostri, e che è tanto più necessaria e proficua di buoni effetti per quanto è più nne e grave l'occasione che vi si offre di darne prova.

Di un'altra cosa siamo certi ed è che ciascuno di voi, avvicinandosi all'urna per dare il voto alla legge del trasferimento della capitale, rivolgerà il pensiero a questa esemplare città di Firenze, che pel nobile suo contegno merita il plauso del Senato e la riconoscenza dell'intera Italia.

20 gennaio 1871.

A. SCIALOJA, *relatore.*

NB. In alcune copie alla pag. 6 allinea 21 invece della parola *tollerati* è scorsa la parola *esonerati*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

La Città di Roma è la Capitale del Regno.

Art. 2.

La sede del Governo vi sarà stabilita non più tardi del 30 giugno 1871.

Art. 3.

Per le spese del trasferimento è stanziata in apposito capitolo nella parte straordinaria del Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici dell'anno 1871 ed anni successivi, secondochè verrà determinato per Decreto Reale, la somma di lire 17,000,000, colla denominazione: TRASPORTO DELLA CAPITALE.

Art. 4.

Al Governo è data facoltà per un biennio dalla data della pubblicazione della presente legge di espropriare con Decreto Reale, per causa di pubblica utilità, gli edifici appartenenti a corpi morali esistenti in Roma che sieno necessari al trasporto della Capitale.

In favore dei detti corpi morali sarà in corrispettivo inscritta tanta rendita nominativa *cinque per cento* pari al reddito netto attribuito all'edificio espropriato.

PROGETTO DELL'UFFICIO CENTRALE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

La sede del Governo vi sarà stabilita dopo che sarà diventata obbligatoria la legge riserbata con l'art. 2 della legge 31 dicembre 1870, N. 6165, e non più tardi del 30 giugno 1871.

Se quella legge diventerà obbligatoria in tempo posteriore al 30 giugno suddetto, questo termine sarà prorogato di altrettanto.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Se per lo trasferimento della capitale a Roma, il Governo riconosca la necessità di occupare in quella città ~~Case di corporazioni religiose o altri immobili loro appartenenti, purché non destinati ad opere o uffici di pubblico uso,~~ ^{edifici} potrà pronunciarne la espropriazione con Decreto Reale, deliberato in Consiglio dei Ministri, senza bisogno di altre precedenti formalità.

Questo Decreto avrà tutti gli effetti del Decreto del Prefetto di cui all'art. 48 della legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, N. 2359, pubblicato in Roma il 17 novembre 1870.

Art. 5.

Nel Decreto di espropriazione sarà indicato il termine allo scader del quale il Governo prenderà possesso dell'immobile. ~~Questo termine non sarà minore di giorni 30 dalla notificazione del Decreto medesimo al corpo morale espropriato.~~

Il Governo provvederà alla conservazione degli oggetti di arte o d'antichità, se mai ve ne saranno annessi all'immobile.

Qualunque opposizione non potrà sospendere la presa di possesso.

Nell'atto di prendere possesso sarà compilata ~~una~~ *la Descrizione* dello stato di ~~consistenza~~ dell'immobile da un perito nominato dal Presidente del Tribunale di ~~prima istanza~~ *civile* sopra dimanda dell'autorità incaricata della espropriazione.

Gl'interessati potranno assistere alla ~~compilazione~~ *ispezione* dello stato di ~~consistenza~~ per fare i loro rilievi.

Art. 7.

Ai detti Corpi morali sarà data in corrispettivo una rendita cinque per cento pari al reddito netto dell'immobile espropriato, tenendo ragione de' frutti a loro favore dal giorno del possesso.

Il reddito netto dell'immobile sarà stabilito nella misura delle denunce accertate, o dell'accertamento d'ufficio, che possa mai essere fatto, per l'applicazione d'imposte dirette.

In difetto si terrà ragione degli affitti: e, dove questi mancassero, si procederà per istima di periti alla determinazione di esso reddito netto.

L'offerta della rendita sarà fatta colla notificazione del Decreto Reale che pronuncia l'espropriazione.

Art. 8.

Per la forma della notificazione del Decreto medesimo, pei richiami del corpo morale espropriato contro la determinazione del reddito netto, e per gli effetti così della notificazione del corrispettivo in rendita come dell'espropriazione, riguardo ai Corpi morali espropriati ed ai terzi, saranno osservate le disposizioni degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge suddetta 25 giugno 1865.

Art. 9.

I creditori aventi privilegio od ipoteca speciali legalmente conservati sull'immobile ~~espropriato~~ *prece-* ~~al Decreto del 26 settembre 1870, col quale~~ *la* ~~Giunta per la città di Roma e Provincia vietò che le~~ *acquistati* Corporazioni religiose alienassero o assoggettassero i loro beni ad ipoteca, avranno dritto al pagamento del capitale della rendita data in corrispettivo, alla ragione del 100 per 5, sino alla concorrenza dei loro crediti.

La somma corrispondente agli interessi dei crediti privilegiati od ipotecari esentati sarà sottratta dalla rendita spettante al corpo morale giusta l'art. 7.

La disposizione del presente articolo non è applicabile quando sono creditori altri corpi o enti religiosi o ecclesiastici.

Hi nei precedenti articoli

Art. 7.1.

Data

A tutto il 1871 è fatta facoltà al Governo di fare i lavori necessari al trasporto della Capitale anche ad economia ed a partiti privati, prescindendo ove sia veramente indispensabile, dal voto preventivo del Consiglio di Stato.

Art. 6.

I Ministri dell'Interno, delle Finanze e dei Lavori Pubblici sono incaricati della esecuzione della presente legge.

I privilegi o le ipoteche generali danno diritto a simile pagamento nei limiti indicati, nel caso che tutti i beni del corpo morale non sieno sufficienti al pagamento dei crediti.

Art. 10.

La facoltà accordata al Governo di espropriare colle forme e ne' modi indicati in quest'articolo potrà essere esercitata per un biennio dalla data della presente legge: la quale sarà obbligatoria dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 44.

~~Identico all'art. 5 del progetto del Ministero.~~

~~Suppresso.~~

Adottato il 27 Gennaio 1871

Votanti — 133.

Favorevoli — 94

Contrari — 39

Con due ordini del giorno.

Almirante

Archivio Storico del Senato della Repubblica

Il Senato confidando che per
opera concorde del Parlamento
e del Governo saranno con legge
sanate le guarantee per la
indipendenza del Sommo Pontefice
e per la libertà della
Chiesa prima che si compia
il trasporto della Sede del
Governo centrale in Roma,
prende atto delle replicate
~~conferme~~ dichiarazioni
fatte dal Ministero a questo
propósito, e passa alla
votazione dell'art. 2 del
progetto ministeriale.

+ conformemente ai precedenti
suoi atti

Vigiani

Avvocato
acz

Il senatore Chiuffi propone il seguente

Ordine del giorno, da sottoporre alla deliberazione
del Senato per una che si passi alla votazione a scrutinio
segreto del progetto di legge relativo al trasferimento
della sede del Governo a Roma:

Ordine del giorno.

Il Senato, associandosi ai sentimenti espressi
dalla Commissione chitta a riferire sul progetto di
legge relativo al trasferimento della sede del Governo
a Roma, rende solenne atto di nuova e di gratitudine
alla illustre città di Genova per il nobile suo con-
tegno e per il suo ammirabile patriottismo, e la
proclama benemerita dell'Italia

Chiuffi

Adottato

Chiuffi

23 Gennaio 1841.

Chiuffi

№ 23

Lunedì

Signori Senatori

Dopo il solenne plebiscito romano, non può essere dubbio la necessità del trasferimento della capitale, e non pure la convenienza di compierlo con sollecitudine. Ma i dispendii economici, tanto che si tratta di fissare un termine preciso al trasporto. Il dubbio più o meno vivo della cosa, e il modo diverso di considerarla praticamente, danno luogo alle più disparate opinioni, e che mentre agli uni par troppo lungo lo spazio di un mese, sembra ad altri abbastanza breve l'intervallo di un anno.

Quando però si è l'averlo indifferente al bisogno di operare con prontezza, si pare che il rimanente sia da lasciare all'arbitrio degli uomini pratici della materia, e al governo responsabile della esecuzione.

Si tratta in sostanza, di vedere, da una parte, quali uffici amministrativi debbano accompagnare il Parlamento e il Governo nella nuova sede, perché possano funzionarvi al più presto; e si tratta, dall'altra, di avvisare alla scelta di locali opportuni all'accomodamento e all'adattamento dei locali scelti, agli alleggi necessari per che si fa ufficio e per che vi dove entrare; finalmente, alla materiale effettuazione del trasporto stesso.

Determinato in tal modo il quesito, il Governo, fin dal primo giorno del nostro ingresso in Roma, si occupò esplicitamente della soluzione, cominciando coll'incaricare una Commissione d'ingegneri, degli opportuni studi preliminari. Ed è appunto colla sorte di tali studi, che la determinazione di sei mesi, come limite massimo al divieto di trasferimento, pare tale da consigliare la richiesta speditiva con tutti i riguardi e le considerazioni che doveano accompagnarla.

La Camera dei Deputati
ha già sanzionato questo articolo
con l'art. 2.^o della stessa legge,
che era sottoposto al giudizio
del Senato. Il Governo si è persuaso,
dopo matura esame, che un termine
più breve non potrebbe fissarsi sen-
za pericolo di disordine e di turbazio-
ne per gli interessi pubblici e privati;
ma è del pari convinto che un indu-
gio maggiore sia da evitare, poiché
l'evitarlo è possibile.

Severo sarebbe non si possa
secondarla e però facile il compren-
dere l'insufficienza anche eccessiva
di qualche voglia indugio, senza che
sia d'uopo attribuirlo a certe
paure, che non hanno costituito un
fondamento. Si spiega da sé l'im-
pazienza di tradurre in fatto, ciò che
ha già cessato di essere una lunga
aspirazione, inasprita dipendendo da
un tal fatto il venir presto a quel
definitivo aspetto, che solo potrà far
conoscere al mondo cosa sia divenuta
l'Italia.

UFFIZIO DELLA PRESIDENZA

N^o 3277

Risposta a lettera del

N.

OGGETTO

Trasmissione di un progetto
di legge approvato con
due ordini del giorno.

- Documenti annessi

Il Sottoscritto pregiarsi trasmettere a
S. E. il Presidente del Consiglio dei
Ministri il progetto di legge appro-
vato dalla Camera nella seduta d'ieri
concernente le

Disposizioni pel trasferimento della
sede del Governo a Roma,
unitamente ai seguenti due

Ordini del Giorno

1.^o " La Camera prendendo atto delle dichiara-
" zioni del Ministero che esso s'adopererà
" con tutti i mezzi possibili per abbreviare
" il termine di sei mesi a contare dal pri-
" mo Gennaio dal medesimo proposto passa
" alla votazione dell'Art. 2.^o "

2.^o " La Camera commette alla sua Presi-
" denza di scegliere d'accordo col Governo
" la sede che essa dovrà avere a Roma
" con raccomandazione di evitare, per quan-
" to possibile, la coesistenza nel medesimo
" locale degli Uffici di qualsiasi Ministero.

A. S. E.
Al Signor Presidente
del Consiglio dei Ministri
Firenze

Il Presidente
G. Biancheri

N^o

Progetto di legge concernente i provvedimenti per la
traslocazione della Capitale del Regno a Roma, presentato
dal Ministro del Principe del Re, Ministro del Interno (d'ora in poi)
collaboratore del 27 dicembre 1870 adottato dalla Camera eletta
il 23 stesso mese / V. Stampato n. 301

Signori Senatori

Dopo il solenne Placito Romano,
non può esser dubbia la necessità del trasloca-
mento della Capitale, e si pare la convenien-
za di compierlo con sollecitudine. Ma i
dispareri sorgono tosto che si tratta di
fissare un termine preciso al trasporto.
Il desiderio più o meno vivo della cosa,
e il modo diverso di considerarla pratica-
mente, danno luogo alle più disparate
opinioni, e che mentre, agli uni par
troppo lungo lo spazio di un mese, sem-
bra ad altri abbastanza breve l'indugio
di un anno.

Quando però si è d'accordo intorno
al bisogno di operare con prontezza, si pare
che il rimanente sia da lasciare all'avis-
so degli uomini pratici della materia,
e al Governo responsabile dell'esecuzione.

Si tratta, in sostanza, di vedere
da una parte, quali uffici amministra-
tivi debbano accompagnare il Parlamento
e il Governo nella nuova sede, perché
possano funzionarvi al più presto;

e si tratta, dall'atto, di avvisare alla
de' locali opportuni, alle sgombrare e all'ac-
tamento de' locali pubblici, agli alloggi ne-
sari per chi si fa uscire e per chi vi
deve entrare: finalmente, alla materiale
effettuazione del trasporto stesso.

Determinate in tal modo le quistioni,
il Governo, fin dal primo giorno del nostro
ingresso in Roma, si occupa, eziandio della
soluzione, cominciando coll'incaricare una
Commissione d'ingegneri, degli occorrenti
studi preliminari. Ed è appunto con la
scorta di tali studi, che la determinazione
di sedermi, come limite massimo al
dovuto trasferimento, parve tale da con-
ciarne la richiesta speditezza con tutti i
riguardi e le considerazioni che dovevano
accompagnarla.

La Camera dei Deputati ha già
sanzionato questo limite con l'articolo se-
condo dello schema di legge che ora sotto
promuove al giudizio del Senato. Il
Governo si è perfino, dopo mature e sane,
che un termine più breve non potrebbe
fissarsi senza pericolo di disordine e di
turbazione per gl'interessi pubblici e privati;

Archivio storico del Senato della Repubblica

23
ma di del pari convinto, che un indugio
maggiore sia da evitare, poiché l'evitarlo
è possibile.

È vero benché non si possa suonarla,
è però facile il comprendere l'insofferenza
anche eccessiva di qual si voglia indugio,
senza che sia d'uopo attribuirlo a certe
paure che non hanno costrutto né fonda-
mento. Si spiega da sé l'impazienza
di tradurre in fatto ciò che ha già suf-
fatto di essere una lunga aspirazione,
massime dipendendo da un tal fatto
il venir presto a quel definitiva aspetto,
che solo potrà far conoscere al mondo
cosa sia divenuta l'Italia.